



2025/736

8.5.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/2025

del 7 febbraio 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/736]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2185 della Commissione, del 3 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* FERM BP-07462, *Enterococcus lactis* FERM BP-10867 e *Clostridium butyricum* FERM BP-10866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Toa Biopharma Co., Ltd.) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. ai punti 2zd (Regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione), 167 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione), 205 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione) e 211 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
" — **32024 R 2183**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione, del 2 settembre 2024 (GU L, 2024/2183, 3.9.2024)";
2. ai punti 342 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione), 344 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione), 431 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione), 436 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione), 500 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione), 508 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione) e 516 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
— **32024 R 2183**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione, del 2 settembre 2024 (GU L, 2024/2183, 3.9.2024).";

⁽¹⁾ GU L, 2024/2183, 3.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2183/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/2185, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2185/oj.

3. dopo il punto 613 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione) è inserito il punto seguente:
- "614. **32024 R 2185**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2185 della Commissione, del 3 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* FERM BP-07462, *Enterococcus lactis* FERM BP-10867 e *Clostridium butyricum* FERM BP-10866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Toa Biopharma Co., Ltd.) (GU L, 2024/2185, 4.9.2024).".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2183 e (UE) 2024/2185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.